

# *Città di Cesano Maderno*

*Provincia di Monza e Brianza*



## **REGOLAMENTO**

### **ORTI COMUNALI A COLTIVAZIONE BIOLOGICA**

APPROVATO CON D.C.C. n. 140 del 21.12.2021



## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

L'Amministrazione Comunale nella costituzione degli orti comunali ravvisa un servizio socialmente utile, che si svolge in piena armonia con l'ambiente e con funzione di integrazione soprattutto degli anziani ormai esclusi dai processi produttivi. Per tale motivo ed anche al fine di riqualificare il tessuto urbano, di rendere fruibile spazi degradati ed abbandonati il Comune mette a disposizione alcune aree attrezzate per la conduzione di orti assegnati a residenti anziani. Alcune assegnazioni sono riservate a soggetti indicati dal Servizio Sociale del Comune e dal Servizio Educativo.

## **ART. 2 - CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE**

L'orto viene assegnato mediante contratto di comodato, previa domanda degli interessati ed a seguito di formazione di graduatoria riservata esclusivamente ai cittadini residenti nel comune di Cesano Maderno. La durata del contratto sarà di 5 anni (cinque) senza possibilità di rinnovo automatico. L'assegnatario potrà liberamente ed in qualsiasi momento, dare disdetta scritta all'Amministrazione Comunale. Nel contratto di comodato gli assegnatari dichiareranno di aver preso visione del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale si riserva di assegnare a suo insindacabile giudizio, in deroga al presente regolamento, in numero massimo di 2 (due) orti, in ogni ambito, a persone socialmente svantaggiate o in particolari condizioni di disagio segnalate dai Servizi Sociali e/o alle Scuole per realizzare progetti didattici. Nel contratto di tali assegnazioni verrà inserita la dicitura "in deroga alla graduatoria" e potranno essere modificate le clausole di durata ed eventuali criteri di conduzione. È vietata la cessione del contratto, pena la decadenza dello stesso.

## **ART. 3 – DIVIETO RINNOVO CONTRATTUALE**

I contratti relativi alle assegnazioni disciplinate dal presente regolamento non possono essere rinnovati.

Per ottenere un'eventuale nuova ed ultima assegnazione, gli interessati devono rientrare in graduatoria presentando una nuova domanda di assegnazione.

## **ART. 4 – RISOLUZIONE E/O DECADENZA DEL CONTRATTO**

Il contratto di comodato obbliga il contraente alla scrupolosa osservanza del presente regolamento. L'eventuale inosservanza di quanto previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 10 - 13 e 15 costituisce motivo di risoluzione del contratto senza che il contraente possa avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento. Il comodatario può incorrere nella decadenza del contratto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- mancato versamento della quota di compartecipazione per le spese di consumo dell'acqua potabile, di cui al successivo articolo 18;
- violazione grave e ripetuta alle disposizioni del presente regolamento, segnalate dal Comitato di Gestione ed accertate dal Comune;
- perdita dei requisiti di cui al successivo articolo 5;
- aver commesso reati tali da comportare l'impossibilità di contrattare con l'Amministrazione Comunale;
- risultate vane numero 3 (tre) contestazioni sulla conduzione dell'orto assegnato;

Nel caso in cui l'orto non venga coltivato o venga lasciato abbandonato per più di sei mesi senza adeguata giustificazione - da comunicare al Comune - il contratto è da intendersi risolto senza che il contraente possa avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento. In caso di decesso del comodatario deve essere data immediata comunicazione da parte dei familiari al Comune. Nel caso in cui il comodatario si trovi

impossibilitato a condurre l'orto e non abbia possibilità di avvalersi del supporto temporaneo di familiari, come previsto all'articolo 12, dovrà comunicare al Comune i motivi che gli impediscono di condurre l'orto, diversamente potrà dare disdetta del contratto senza incorrere in oneri o spese; il recesso dal contratto per questi motivi non gli impedirà di rientrare in una successiva graduatoria, previa presentazione della relativa domanda, per ottenere una nuova assegnazione. La decadenza comporta l'obbligo di rilascio immediato dell'orto assegnato, senza la corresponsione di alcuna indennità o risarcimento da parte del Comune, e con riserva del Comune stesso di applicare eventuali sanzioni e/o risarcimento danni. Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse avere la necessità di destinare ad altri usi l'area, potrà risolvere i contratti di comodato, dandone comunicazione scritta agli assegnatari con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, con esclusione per i contraenti della possibilità di richiesta di indennizzo o risarcimento.

#### **ART. 5 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE**

Potranno concorrere all'assegnazione degli orti i cittadini che risiedono nel Comune di Cesano Maderno che:

- hanno già compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, titolari di pensione o disoccupati;
- hanno la residenza nel Comune di Cesano Maderno almeno dalla data della loro richiesta di inserimento in graduatoria;
- non dispongono nel territorio del Comune di Cesano Maderno di fondi di proprietà, o appartenenti a familiari conviventi, destinati alla coltivazione, né sono proprietari di immobili con annessi giardini o aree che possono essere coltivate;
- godono di uno stato di salute che permette loro la conduzione dell'orto; qualora per motivi di salute il conduttore sia impossibilitato a condurre l'orto per un periodo superiore a 6 (sei) mesi dovrà darne comunicazione scritta al Comune, pena il richiamo di cui all'articolo 21;
- nei confronti dei quali non sia stata dichiarata la revoca e/o decadenza di una precedente assegnazione di orto a coltivazione biologica;
- non abbiano ricevuto condanne penali per reati contro l'ambiente. In caso di assegnazione il possesso dei requisiti dovrà essere mantenuto per tutta la durata del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso. I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere comprovati mediante autocertificazione allegata alla domanda.

La domanda di assegnazione potrà essere corredata da certificazione ISEE in corso di validità, ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'art. successivo.

L'assenza di uno o più requisiti sopra indicati comporta l'esclusione dalla formazione della graduatoria.

#### **ART. 6 - GRADUATORIA**

L'Amministrazione Comunale formerà annualmente la graduatoria, in base al punteggio di seguito elencato:

- 0,10 per ogni anno di età anagrafica;
- 0,10 per ogni anno di residenza nel Comune di Cesano Maderno;
- 6,00 per ISEE inferiore ad €. 6.000,00
- 3,00 per ISEE compreso tra € 6.000,00 ad €. 14.000,00.
- 0,00 per ISEE superiore ad €. 14.000,00.

La graduatoria rimarrà aperta ed entro il 31 dicembre di ogni anno si provvederà al suo aggiornamento ed all'assegnazione degli eventuali lotti liberi. Tutti coloro che sono già assegnatari di un orto non possono concorrere alla formazione della graduatoria annuale se non nell'ultimo anno antecedente la scadenza della propria assegnazione, presentando regolare domanda.

## **ART. 7 - PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA**

La ricezione delle istanze di assegnazione, l'istruttoria delle medesime, l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento, la formazione e l'approvazione della graduatoria con determinazione dirigenziale, la sottoscrizione del contratto e la consegna dell'orto saranno curate dall'Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – U.O. Ambiente e Verde.

## **ART. 8 - ASSEGNAZIONE**

Gli orti saranno assegnati seguendo la graduatoria ed a seguito della sottoscrizione del contratto di cui all'art. 2. A ciascun comodatario sarà abbinato un orto scelto con sorteggio tra quelli disponibili. Qualora ci siano richiedenti che abbiano lo stesso punteggio si procederà all'inserimento in graduatoria per anzianità anagrafica. L'orto non è cedibile e non può essere dato in affitto.

## **ART. 9 - COMITATO DI GESTIONE**

Gli assegnatari potranno eleggere per ciascun ambito di orti, di comune accordo tra di loro, il proprio Comitato di Gestione formato da tre membri effettivi e tre supplenti che sarà punto di riferimento dell'Amministrazione Comunale. I Comitati si confronteranno per esigenze o proposte da sottoporre all'Amministrazione. I nominativi dei componenti il Comitato di Gestione saranno comunicati all'Amministrazione Comunale. Il Comitato di Gestione dovrà essere rinnovato tramite elezione ogni due anni. Qualora un membro del Comitato di Gestione, per qualsiasi motivo o impedimento, non possa svolgere tale incarico o intenda rinunciarvi, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, e i comodatari dovranno provvedere, entro 30 giorni da tale comunicazione, alla sua sostituzione, con il supplente che ha ottenuto più voti. Il Comitato di Gestione ha il compito relazionarsi con l'Amministrazione Comunale per consentire un più efficace intervento nelle eventuali controversie che dovessero venirsi a creare tra gli assegnatari, nonché nel far osservare il presente regolamento.

## **ART. 10 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Gli orti assegnati sono completi di recinzione metallica, inoltre sono forniti di capanno in legno per il ricovero degli attrezzi e con punto acqua costituito da una colonna con rubinetto. Non saranno forniti gli attrezzi per la lavorazione e l'irrigazione. E' a carico degli assegnatari degli orti la manutenzione ordinaria al fine di mantenere il bene assegnato in modo decoroso e con gli impianti funzionanti. A solo titolo esemplificativo si descrivono alcuni interventi di manutenzione ordinaria:

- sostituzione rete ammalorata (anche solo porzioni);
- sostituzione rubinetto o tratti di tubazione danneggiata entro l'area assegnata;
- trattamento e/o riparazione del capanno in legno; pulizia dell'area assegnata e delle parti comuni.

Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria relativa a significativi interventi migliorativi e sostanziali sull'area.

## **ART. 11 – DANNI – FURTI - INFORTUNI**

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. È facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere in ogni momento all'assegnatario la stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose e terzi. L'amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata

dall'Amministrazione Comunale con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

#### **ART. 12 - LAVORAZIONE**

La lavorazione e la conduzione dell'orto deve essere fatta esclusivamente dal comodatario o, in caso di temporaneo impedimento, con il contributo dei propri familiari. Qualora per motivi di salute o di famiglia l'assegnatario non riuscisse a prendersi cura personalmente dell'orto, per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale. Nella conduzione dell'orto sono vietate le lavorazioni con attrezzature non idonee o tali da pregiudicare l'incolumità o lo stato di salute delle persone coinvolte.

#### **ART. 13 - GESTIONE DELL'ORTO**

L'orto assegnato, oltre ad essere sempre coltivato, deve essere tenuto in modo decoroso e pulito – libero anche da piante infestanti quali ad es. l'ambrosia - pertanto è fatto divieto:

- di modificare, danneggiare od asportare le strutture avute in uso;
- di occultare la vista dell'orto con teli plastici e/o materiali vari;
- di costruire passaggi pedonali in cemento con elementi a lastre e/o similari;
- di costruire pergolati di legno o altre coperture con altro materiale;
- di installare gruppi elettrogeni e in genere ogni tipo di impianto;
- di lasciare incolto l'orto assegnato per più di sei mesi, senza giustificato motivo (vedi art. 12);
- di utilizzare bombole di gas e/o qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni e/o pericolo all'incolumità altrui.

All'interno dell'orto potranno essere coltivate soltanto colture ortive in genere, pertanto è fatto divieto:

- di piantumare alberi ad alto fusto, siano essi piante da frutto o ornamentali nonché piante rampicanti sulle recinzioni a confine tra gli orti;
- di allevare e custodire animali;
- di scaricare materiali inquinanti o abbandonare rifiuti;
- di provocare rumori molesti e quant'altro possa essere in contrasto con i vigenti Regolamenti Comunali;
- di costituire deposito di materiale vario;
- di sotterrare materiali o cose diverse, non compatibili con la normale conduzione di un orto a coltivazione biologica;
- di coltivare prodotti e/o sostanze vietate dalla Legge.

L'Amministrazione Comunale eserciterà il controllo sul comportamento degli assegnatari anche mediante le segnalazioni del Comitato di Gestione. E' assolutamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di scarto dell'orto nell'area esterna agli orti e comunque sul territorio. Qualora venissero accertati comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti si procederà a sanzionare gli assegnatari degli orti così come indicato all'articolo 21. In nessun caso l'assegnazione potrà essere trasmessa agli eredi dell'assegnatario. Nel caso in cui la cattiva gestione dell'orto costituisca motivo di spesa per il Comune, la stessa spesa verrà addebitata all'assegnatario che l'ha causata, ferma restando la revoca dell'assegnazione. Qualora, a seguito di verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione, risultasse che un assegnatario utilizzi altri orti, anche se non di proprietà, oltre a quello assegnato, si provvederà all'immediata revoca dell'assegnazione dell'orto.

#### **ART. 14 – DIFESA DELLE COLTURE, CONCIMAZIONE E COPERTURA**

È vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti, o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi, le persone e gli animali, domestici o selvatici. Sono ammesse solo concimazioni di tipo organico. Sono sostenute dall'Amministrazione Comunale metodologie di coltivazione eco-compatibili attraverso momenti di consulenza e informazione. È ammessa la possibilità di coprire eventuali colture in determinati e limitati periodi stagionali per evitare loro danni dalle precipitazioni meteorologiche. La copertura dell'orto durante il periodo invernale è consentita, di norma dal 1 dicembre al 15 marzo, fatte salve particolari condizioni climatiche.

#### **ART. 15 - GESTIONE DEI RIFIUTI**

Gli assegnatari dovranno effettuare il compostaggio della frazione verde, idonea a tale trattamento, dei rifiuti provenienti esclusivamente dalla coltivazione dell'orto. I rifiuti non compostabili saranno raccolti e inviati allo smaltimento o recupero a cura degli assegnatari degli orti.

#### **ART. 16 - ATTREZZI E MATERIALE DA LAVORO**

Dopo l'uso gli attrezzi dovranno essere sistemati all'interno dell'apposito capanno in legno.

#### **ART. 17 – IRRIGAZIONE**

L'uso dell'acqua dal punto di prelievo è riservato solo per l'innaffiatura. È assolutamente vietato derivare altri punti di attacco acqua. Il controllo degli sprechi di acqua è affidato al buon senso degli assegnatari con la supervisione del Comitato di Gestione. Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche gli assegnatari si devono adeguare alle disposizioni di volta in volta emanate dal Comune. Nei confronti dell'Amministrazione Comunale non può essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione, per la perdita di colture o per il danneggiamento delle stesse.

#### **ART. 18 - SPESE**

Gli assegnatari degli orti dovranno versare annualmente al Comune una quota di compartecipazione alle spese per il consumo dell'acqua pari ad €. 30,00 (trenta).

L'importo di cui sopra dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale prima della sottoscrizione del contratto, e per gli anni successivi entro il 30 marzo di ogni anno.

#### **ART. 19 - PRODUZIONE**

La produzione ortiva deve essere destinata solamente a proprio consumo. È severamente vietata la produzione per commercializzare i prodotti. In caso di decesso del comodatario è consentito ai familiari, che ne facciano richiesta, la conduzione dell'orto fino alla raccolta dei prodotti maturati e comunque non oltre l'approvazione della graduatoria di assegnazione successiva.

#### **ART. 20 - REGOLE DI CONDOTTA**

Ogni assegnatario è tenuto ad un comportamento civile, nel rispetto dei principi di socialità e pacifica convivenza. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli a campione, nel corso dell'anno e per tutto il periodo di conduzione dell'orto, anche senza preavvisare l'assegnatario. La cattiva conduzione degli orti e l'incuria degli stessi potrà essere contestata e sanzionata così come previsto al successivo articolo 21.

#### **ART. 21 – CONTESTAZIONI-SANZIONI**

Il Comune di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni potrà eseguire dei controlli sulla conduzione degli orti e trasmettere contestazioni relativamente a comportamenti errati con riferimento agli articoli 4-10-13-15.

Ogni violazione delle disposizioni del presente regolamento, accertata dalla Polizia Locale, anche su segnalazione della U.O. Ambiente e Verde, potrà essere sanzionata mediante l'irrogazione di una sanzione - da un minimo di €. 50,00 (cinquanta) ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento) secondo le disposizioni previste al CAPO I "Sanzioni Amministrative" di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981 e succ. mod. int..

#### **ART. 22 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, che abroga tutti i precedenti, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la delibera di approvazione. Tutte le domande pervenute e confermate alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno ritenute valide.

#### **ART. 23 - NORME FINALI E TRANSITORIE**

A far data dall'esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento, esso verrà comunicato a ciascun assegnatario degli orti non in scadenza con obbligo di sottoscrizione per accettazione - pena la decadenza del contratto. Rimane salva la sola durata del contratto precedentemente sottoscritto. Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti.